



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Ufficio per il Servizio Civile Nazionale

Bando per la selezione di n. 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in Italia e all'estero.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce, in via sperimentale, il contingente dei Corpi Civili di Pace, il quale prevede che all'organizzazione del contingente stesso si provveda ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77;

VISTO l'art. 28, comma 10, della legge 11 agosto 2014, n.125, il quale prevede che: “ L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale”.

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015 con il quale è stata disciplinata l'organizzazione del contingente di Corpi Civili di Pace istituito in via sperimentale per il triennio 2014-2016;

VISTO il “Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi” approvato con decreto del Capo del Dipartimento del 15 dicembre 2015;

VISTA la circolare 23 settembre 2013 concernente: “Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di Servizio Civile Nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito “Dipartimento”) al consigliere Calogero Mauceri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'Avviso del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale pubblicato in data 30 dicembre 2015 sul sito internet del Dipartimento medesimo nel quale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.3 del sopra citato "Prontuario", sono stati resi noti agli enti di cui al comma 3, dell'art.1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015:

- a) l'elenco dei Paesi esteri nei quali è possibile prevedere la realizzazione di progetti dei Corpi Civili di Pace;
- b) la possibilità di presentare progetti per i Corpi Civili di Pace entro il termine del 15 febbraio 2016;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 15 febbraio 2016 sono pervenuti 20 progetti per complessivi 106 volontari, presentati da enti iscritti all'Albo nazionale e agli Albi regionali e delle Province autonome di servizio civile, di cui 13 progetti riguardanti le aree di conflitto e a rischio di conflitto o post conflitto per complessivi 58 volontari; 4 progetti riguardanti l'emergenza ambientale all'estero per 24 volontari e 3 progetti per l'emergenza ambientale in Italia per 24 volontari;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 563/2016 del 29 luglio 2016 pubblicato in pari data sul sito del Dipartimento con il quale sono stati approvati i lavori della Commissione di valutazione, nominata con decreto n. 421/2016 del 13 giugno 2016;

RITENUTO che sussistono i presupposti per indire un bando per la selezione di complessivi **106** volontari dei Corpi Civili di Pace, di cui **82** da avviare in progetti da realizzarsi all'estero e **24** volontari da avviare in progetti da realizzarsi in Italia;

DECRETA

Art. 1

Generalità

È indetto un bando per la selezione di n. **106** volontari, da avviare nei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi all'estero (**82** volontari) e in Italia (**24** volontari), presentati dagli enti di cui all'Allegato 1 e approvati dal Dipartimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015.

L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento agli enti e ai volontari - tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con l'entità delle richieste, delle date proposte dagli enti - secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 6, a seguito dell'esame delle graduatorie.

La durata del servizio è di dodici mesi.

Ai volontari dei Corpi Civili di Pace spetta un assegno mensile di 433,80 euro.

Art. 2

Progetti e posti disponibili

Le informazioni riguardanti: i progetti di cui all'Allegato 1, i criteri per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari dei progetti, secondo lo schema di cui all'Allegato 5, recante le informazioni minime indispensabili per la

conoscenza del progetto da parte dei giovani. Le informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione dell'intero elaborato progettuale, ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto.

Art. 3

Requisiti e condizioni di ammissione

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadini italiani;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
- non appartenere a corpi militari o forze di polizia;
- essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Art. 4

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le **ore 14.00 del 10 febbraio 2017**. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

- redatta secondo il modello riportato nell'**Allegato 2** al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all'**Allegato 3**, contenente i dati relativi ai titoli.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- 1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l'interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
- 2) a mezzo "raccomandata A/R";
- 3) consegnate a mano.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente bando, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda per i Corpi Civili di Pace l'aver già svolto, ovvero interrotto il Servizio Civile Nazionale ai sensi della legge n.64/2001, anche se effettuato nell'ambito del programma europeo "Garanzia Giovani".

Non possono presentare domanda i volontari che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale, di cui alla legge n. 64/2001, ivi compresi i progetti per l'attuazione del programma europeo "Garanzia Giovani".

La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda con l'indicazione della sede, ove necessario.

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.

Art. 5

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015, dall'ente che realizza il progetto prescelto.

L'ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.

L'ente dovrà inoltre verificare, a pena di esclusione, che:

- la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall'interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall'art. 4 del presente bando;
- alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità.

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessato a cura dell'ente.

L'ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di valutazione del progetto, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.

Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. L'ente è tenuto a pubblicare sulla HOME PAGE del proprio sito internet il calendario di convocazione dei colloqui almeno 15 giorni prima dal loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni.

Per i progetti da realizzarsi all'estero l'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015, accerta il possesso da parte dei candidati della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del quadro comune di riferimento dell'Unione Europea e di una seconda lingua straniera.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. In particolare i candidati devono presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato sulla Home Page del sito ufficiale dell'ente. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione ed i candidati che, pur avendo presentato la domanda, non si presentano al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, sono esclusi dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili, tenendo conto della sede indicata dai candidati nella domanda.

Nelle graduatorie sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l'indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.

Alle graduatorie è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità.

Art. 6
Avvio al servizio

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile legale dell'ente, unitamente alla dichiarazione di cui all'Allegato 4, devono essere inviate al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it, in aggiunta alla seguente documentazione:

- a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
- b) documenti di identità degli interessati.

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per ogni necessità del Dipartimento.

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell'oggetto: il codice dell'ente (NZ.....), denominazione dell'ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.

Le graduatorie devono pervenire via PEC entro e non oltre il **31 maggio 2017** a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.

Costituisce causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione di cui all'Allegato 4.

Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati idonei selezionati, tramite gli enti stessi per la sottoscrizione il contratto dei Corpi Civili di Pace firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 8.

L'ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario per la conservazione dello stesso e l'erogazione dei pagamenti.

Art. 7
Volontari dei Corpi Civili di Pace all'estero

Ai volontari dei Corpi Civili di Pace impegnati nella realizzazione di progetti all'estero, in aggiunta all'assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari dei Corpi Civili di Pace impegnati in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all'estero e differenziata in base al criterio del "costo paese" in cui i volontari sono impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all'estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all'estero l'indennità è corrisposta per i primi 15 giorni.

La misura dell'indennità estera giornaliera spettante ai volontari è pari a:

- 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell'Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
- 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell'Europa dell'Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
- 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.

È altresì previsto un contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, nonché per il vitto e l'alloggio, corrisposto all'ente di impiego durante il periodo di effettiva

permanenza dei volontari all'estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

La misura del contributo estero giornaliero è pari a:

- 30 euro a volontario per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell'Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
- 27 euro a volontario per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell'Europa dell'Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
- 24 euro a volontario per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.

Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto sono anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.

I volontari idonei selezionati in progetti all'estero, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, sono obbligati, per motivi di sicurezza, all'iscrizione al sito www.dovesiamonelmundo.it del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. L'ente titolare del progetto deve verificare l'effettiva iscrizione dei volontari al predetto sito, atteso che l'inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all'estero dei volontari non registrati. L'eventuale partenza all'estero di volontari non registrati comporta l'immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Prima dell'impiego all'estero, i volontari sono tenuti a partecipare ad attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza organizzate dal MAECI. Su disposizione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano competente per territorio, i volontari partecipano anche a riunioni sulla sicurezza organizzate nella zona di intervento.

Durante il periodo di permanenza all'estero i volontari si attengono alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dall'ente o dall'organizzazione presso cui sono impegnati. In mancanza di tali indicazioni, i volontari informano la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si attengono alle disposizioni in materia di sicurezza da questi ultimi impartite.

In relazione alle condizioni di sicurezza prevalenti nel luogo o per gravi ragioni di opportunità, il MAECI può disporre il trasferimento temporaneo in altra località o il rimpatrio dei giovani volontari, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento e all'ente o all'organizzazione presso cui i giovani volontari prestano servizio. Il MAECI individua, laddove opportuno in accordo con le autorità competenti dei Paesi esteri interessati, ulteriori misure di tutela della sicurezza dei volontari.

Art. 8

Obblighi di servizio

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto dei Corpi Civili di Pace e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine alla sicurezza, all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.

L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti dei Corpi Civili

di Pace, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio nell'ambito dei Corpi Civili di Pace, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell'approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione dei Corpi Civili di Pace.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali per le finalità istituzionali del Dipartimento stesso.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei dati personali.

Art. 10

Disposizioni finali

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento dello stesso nell'ambito dei Corpi Civili di Pace redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Dipartimento (Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma) attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero tel. 06. 67792600.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento
F.to Cons. Calogero MAUCERI

NOTE ESPLICATIVE AL BANDO

Note all'art. 1

Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari previsti dai progetti approvati. L'elenco degli enti che realizzano i progetti in Italia e all'Estero sono consultabili sul sito internet del Dipartimento: www.serviziocivile.gov.it.

La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l'ente fino al termine del progetto.

Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Gli assegni corrisposti per l'attività dei Corpi Civili di Pace non sono "rimborsi spese", bensì costituiscono compensi che, uniti ad altri emolumenti, concorrono a formare il reddito imponibile di ciascun volontario. Tali compensi ai fini del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente; su di essi il Dipartimento applica le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche.

Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.

Note all'art. 2

Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l'ente pubblica sulla Home Page del proprio sito internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato, ovvero l'intero elaborato progettuale. L'accesso al sito è gratuito. L'ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.

Dal sito del Dipartimento è possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.

Note all'art. 3

Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (**28 anni e 364 giorni**) alla data di presentazione della domanda (**Consiglio di Stato, sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010**). Anche gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione dell'età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.

Non possono partecipare alla realizzazione dei progetti dei Corpi Civili di Pace gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia.

Note all'art. 4

Le domande, redatte secondo il modello di cui all'Allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all'Allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire all'ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle **ore 14.00 del 10 febbraio 2017**.

I modelli di cui agli Allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it - sezione modulistica. La mancata presentazione dell'Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni.

La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il progetto:

- mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande in formato cartaceo;
- mediante verifica della data e dell'orario di ricezione risultante dal server per le domande via PEC.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente bando non saranno prese in considerazione.

Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, ovvero gli stessi possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione. Non possono presentare domanda i volontari che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale di cui alla legge n. 64/2001, ivi compresi i progetti per l'attuazione del programma europeo "Garanzia Giovani" (non è possibile cioè interrompere il Servizio Civile Nazionale per partecipare alle selezioni di un progetto dei Corpi Civili di Pace).

Note all'art. 5

L'ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma autografa per esteso dall'interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell'art. 16-bis della Legge 2/2009, l'inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell'indirizzo PEC sia riconducibile all'anagrafica dell'interessato.

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.

La selezione è effettuata dall'ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande. L'ente dovrà rendere noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento della selezione pubblicandoli sulla Home Page del proprio sito internet almeno 15 giorni prima dell'inizio dei colloqui. La predetta pubblicazione ha valore di notifica per i singoli candidati. La mancata pubblicazione del calendario dei colloqui determina l'annullamento del procedimento di selezione. Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

La selezione è effettuata con i criteri indicati nel progetto e verificati ed approvati dal Dipartimento. L'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio o che non abbiano superato lo stesso.

Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7, art. 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione. L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L'ente deve pubblicare le graduatorie sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità.

Note all'art. 6

L'ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente alla dichiarazione di impegno di cui all'Allegato 4 e ai restanti documenti elencati all'art. 6 del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a richiesta del Dipartimento.

Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dal Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati.

Nel contratto, inviato dal Dipartimento sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi i volontari il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto. Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario **dovrà essere restituito via pec**, al Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva presentazione in servizio.

Note all'art.7

Entro i 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione i volontari devono effettuare la registrazione sul sito www.dovesiamonelmundo.it scegliendo la **tipologia di viaggio** “operatori umanitari e di cooperazione”, registrarsi nell’area “**operatori**” e accedere al “*tuo viaggio*”, compilare i dati anagrafici, inserire nella sezione “*contatto*” la tipologia “*volontario*” e proseguire con l’inserimento degli ulteriori dati richiesti. Nella successiva sezione “*quando*” oltre ai dati relativi alla partenza occorre inserire nella parte relativa alle “*note di viaggio*” la qualifica di volontario dei Corpi Civili di Pace. Terminata la registrazione stampare la schermata riepilogativa e consegnarla all’ente di servizio.

Note all'art.10

L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che interromperanno il servizio.